



# TRIBUNALE DI ANCONA

N. *1621*/U/201 prot. *3.1.1*

Ancona, *28/05/2014*

Class. *3.1.1*.

*Ai sigg. Consulenti tecnici e curatori*

*LORO SEDI*

**OGGETTO: Processo Civile Telematico: obbligo di iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici e informazioni sugli adempimenti richiesti per l'invio di atti e comunicazioni**

L'art 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge di stabilità del 2012 sancisce l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali dal 30 giugno 2014.

L'obbligo ricomprende il deposito degli atti e i documenti da parte:

1) dei difensori già costituiti;

**2) dei soggetti nominati o delegati dal Giudice;**

**3) del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.**

Tale obbligo di prossima entrata in vigore si affianca a quello previsto dalla normativa vigente in tema di comunicazione dei biglietti e delle notifiche di cancelleria.

Ciò richiede una serie di adempimenti necessari alla corretta applicazione della normativa in materia (Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, e successive modificazioni e integrazioni), consultabile sul Portale servizi telematici del Ministero della Giustizia, sezione documenti,

<http://pst.giustizia.it/PST/>

Infatti l'infrastruttura tecnica del Processo Civile Telematico (PCT) richiede che l'utente esterno sia dotato di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - RegIndE.

Quindi i professionisti che vogliano interagire con gli Uffici Giudiziari, qualora non ne siano già dotati come da obbligo di legge, devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

I soggetti accreditati per la fornitura di tali tipologie di caselle sono elencati al seguente indirizzo web:

[http://www.digitpa.gov.it/pec\\_elenco\\_gestori](http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori)

Si ricorda che gli indirizzi di posta elettronica certificata con dominio @postacertificata.gov.it (CEC-PAC) non sono validi ai fini della ricezione dei biglietti di cancelleria o del deposito telematico.

Qualora l'Ordine di appartenenza non abbia comunicato gli indirizzi PEC dei propri Iscritti al Ministero della Giustizia per l'iscrizione a RegIndE, il singolo professionista ha la possibilità di procedere autonomamente alla sua registrazione tramite la procedura indicata nel Portale servizi telematici [http://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_1\\_0.wp?previousPage=pst\\_1\\_17&contentId=SPR355](http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_17&contentId=SPR355), oppure di provvedere tramite Punto di accesso PCT.

La firma digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa e se apposta su un documento informatico, ne attesta l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, assicurandone la piena efficacia probatoria.

Il certificato di firma è associato a quello di autenticazione, necessario per l'accesso ai sistemi telematici di consultazione: entrambe sono rilasciati da enti di certificazione sullo stesso supporto smart card o chiavetta USB.

La lista dei certificatori accreditati è reperibile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi>

Per trasmettere validamente gli atti agli uffici giudiziari è necessario inoltre disporre di un software di imbustamento che permette la creazione della cosiddetta "busta telematica".

La busta telematica deve contenere l'atto e la documentazione da depositare; opportunamente crittografata è l'unico allegato inviato all'Ufficio.

I programmi di imbustamento sono forniti da alcune software house presenti sul mercato o sono messi a disposizione da enti pubblici o società private all'interno dei loro Punti di Accesso.

Il Punto di Accesso (PdA) è un'infrastruttura tecnica che permette di usufruire di servizi integrati per il dialogo con gli Uffici Giudiziari. L'iscrizione è facoltativa, ma potrebbe essere consigliabile, quanto meno nella prima fase di avvio delle nuove prassi.

I servizi "minimi" assicurati da un PdA, secondo le Specifiche tecniche PCT sono i seguenti:

- il controllo di validità del certificato di autenticazione presente nel dispositivo crittografico;
- l'accesso ai servizi di consultazione con un'interfaccia chiara e intuitiva;
- l'iscrizione e l'accesso al RegIndE.

### **Attività del Professionista Ausiliario del Giudice**

Una volta nominato dal Giudice il professionista interagisce telematicamente con il Tribunale sia per la ricezione delle comunicazioni/notifiche di cancelleria che per il deposito della documentazione richiesta.

La ricezione dei biglietti di cancelleria e il deposito telematico avvengono mediante la PEC comunicata al RegIndE.

Si riportano le informazioni di base per accedere ai servizi telematici Giustizia al netto delle funzionalità che possono essere fornite dai Punti di Accesso o da sistemi gestionali specifici.

### **Consultazione**

La consultazione del fascicolo informatico in cui il consulente è stato nominato può avvenire tramite il Portale dei Servizi telematici (PST) del Ministero di Giustizia (<http://pst.giustizia.it>).

L'accesso al fascicolo richiede il LOGIN nell'area privata del PST con l'utilizzo del certificato di autenticazione inserito nell'apposito dispositivo: sarà così possibile accedere allo storico del fascicolo e alla consultazione dei documenti depositati telematicamente o scansionati dalla cancelleria con le limitazioni o "profili di accesso" riportati nella Scheda Pratica rinvenibile al link

[http://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_1\\_0.wp?previousPage=pst\\_1\\_17&contentId=SPR358](http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_17&contentId=SPR358)

### **Deposito**

Per ciascun Ufficio Giudiziario, fino al 30 giugno 2014, le tipologie di atti depositabili telematicamente con valore legale sono quelle individuate nei decreti emessi ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.M. 44/2011 e consultabili nella sezione Servizi/Uffici Giudiziari del Portale Servizi Telematici.

La cosiddetta "busta telematica" correttamente creata dovrà essere allegata ad un messaggio PEC inviato all'indirizzo certificato del Tribunale adito.

L'indirizzo PEC di destinazione è recuperabile dall'area Uffici Giudiziari del PST.

Le specifiche tecniche per la costruzione del messaggio sono riportate all'interno delle Schede pratiche per il deposito atti giudiziari del PST al sito <http://pst.giustizia.it/PST/>

Corre l'obbligo di informarla che, ove non provveda al più presto agli adempimenti richiesti, dal 30 giugno prossimo potrà avere rilevanti ostacoli a svolgere attività per conto degli Uffici giudiziari, non potendo depositare gli atti relativi agli incarichi ricevuti.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Francesca Miconi

